

# L'intero popolo di Dio è responsabile della genuina conservazione del deposito della fede



di Francesco Romano • Il *depositum fidei*, affidato dal Signore alla Chiesa è la parola rivelata da Dio contenuta nelle fonti della Rivelazione. Esso deve essere custodito nella sua integrità e autenticità e

interpretato autenticamente dal solo Magistero della Chiesa (DV n. 10). Al divino deposito appartengono anche tutti i mezzi di salvezza, soprattutto i sacramenti (can. 841).

Il diritto di ogni fedele di ricevere la parola di Dio, integralmente e autenticamente, è un obbligo di giustizia intraecclesiale: «Nel ministero della parola, che deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la Liturgia, il Magistero e la vita della Chiesa, sia integralmente e fedelmente proposto il mistero di Cristo». (can. 760).

Si tratta di un diritto che, ovviamente, non trova in Dio il corrispettivo obbligo giuridico di adempimento. Il diritto deriva dalla libera iniziativa di Dio di donare all'umanità, e in particolare al battezzato, la parola rivelata.

Il dono della parola data diventa diritto primordiale per il battezzato di riceverla e a sua volta di donarla. Tale diritto si fonda, appunto, su questa iniziativa divina di destinarla in possesso dell'intero suo Popolo.

Il rapporto tra Gerarchia e fedeli non si identifica propriamente come il corrispettivo dovere di

“somministrazione”, ma come servizio che regola tale diritto di possesso sia nelle sue funzioni specifiche, come Magistero autentico, che nei rapporti giuridici intraecclesiali, rendendo concretamente attuale il principio di comunione.

Il diritto di ricevere la parola di Dio si traduce in molteplici doveri di adempimento della sua esigibilità. Senza la conoscenza della parola di Dio, anche solo a livello molto elementare, non è possibile adempiere alcun obbligo nella Chiesa. Pertanto, al diritto di conoscere la parola di Dio corrisponde per il fedele il dovere di impegnarsi ad apprenderla e di preoccuparsi della propria formazione cristiana. Condizione fondamentale, questa, per accedere ai sacramenti, per assumere svariati compiti e ministeri nella Chiesa, ecc. ecc.

La negazione di questo diritto può scaturire dall'insegnamento di dottrine attribuite erroneamente a Cristo, o dall'ostinata negazione o dubbio di verità che si devono credere per fede divina o cattolica, o dalla propalazione di pareri personali presentati come verità, soprattutto da parte di chi ha una specifica responsabilità e gode di una credibilità che gli deriva dal contesto ecclesiale in cui opera o è accreditato.

L'unità e l'integrità sono proprietà essenziali dalle quali il *depositum fidei* non può prescindere. Potremmo dire che come la parte sta al tutto, in modo essenziale e funzionale, ogni singola parte della parola di Dio non è indipendente né separabile per gli effetti che si riverserebbero sull'unico sacro deposito. San Giovanni Paolo II nell'*Adhortatio apostolica Catechesi tradendae*, scriveva: «Colui che diventa discepolo di Cristo ha il diritto di ricevere la “parola della fede” non mutilata, non falsificata, non diminuita, ma completa e integrale, in tutto il suo rigore, in tutto il suo vigore. Tradire in qualche cosa l'integrità del messaggio significa svuotare pericolosamente la catechesi stessa e contemporaneamente i frutti che il Cristo e la comunità ecclesiale hanno il diritto di aspettarsi» (cf. *EV*, vol. 6, n.

30, p. 1221).



Il deposito della fede è un *unicum* nella sua autenticità e integrità in cui si possono distinguere, ma non dividere, le varie parti. Sacra Scrittura, Tradizione e Magistero sono elementi in stretta relazione perché l'*unico* deposito della fede che costituisce la Parola di Dio, nella forma scritta o tramandata, «affidata da Cristo e dallo Spirito Santo agli Apostoli, viene trasmessa integralmente dalla Sacra Tradizione ai loro successori» (DV n. 9).

L'esperienza pastorale nel dialogo ecumenico o nelle catechesi, può richiedere una gradualità nella comunicazione del messaggio secondo l'insegnamento del Decreto sull'Ecumenismo, *Unitatis redintegratio*: «Insieme, la fede cattolica deve essere spiegata con più profondità ed esattezza, con quel modo di esposizione e di espressioni che possa essere compreso bene anche dai fratelli separati» (cf. UR, in *EV*, vol. 1, n. 11, p. 307). Va comunque preservata la totalità dell'insegnamento delle verità della dottrina cattolica che ogni fedele ha diritto di ricevere integralmente (can. 760).

Il diritto dei fedeli di ricevere dai sacri Pastori la parola di Dio è congiunto al diritto di ricevere i sacramenti (can. 213).

La piena comunione si realizza nella compagine visibile dell'unione a Cristo mediante il ministero dei *tria munera* a favore dei fedeli che sono a Lui congiunti con i vincoli della

professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico (can. 205).

Il *munus docendi* e il *munus sanctificandi* partecipano inscindibilmente all'opera della salvezza, soprattutto in relazione ai sacramenti. È la parola che costituisce la forma sacramentale, ed è attraverso la parola che avviene l'evangelizzazione e la preparazione a riceverli (can. 843 §2).

Parola e sacramenti appartengono al divino deposito che la Chiesa tutela, anche con sanzioni penali, attraverso l'esercizio del *munus regendi* dei sacri Pastori per la salvaguardia dell'autenticità della parola, della sua trasmissione, per la valida e lecita celebrazione dei sacramenti.

La dottrina proclamata dai sacri Pastori nel Magistero autentico ha per contenuto la fede e i costumi (cann. 747; 752). Questo inscindibile rapporto contrassegna la profondità dell'azione salvifica della parola che non veicola solo un insegnamento astratto da consegnare, ma deve inserirsi concretamente in ogni ambito della vita umana e da essa ripartire: «è compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime» (can. 747 §2) Non a caso, a questo proposito, il can. 229, esplicitando il can. 217, dichiara il diritto dei fedeli laici di acquisire la conoscenza della dottrina cristiana «in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno» per essere in grado di viverla, ma anche poter essere resi partecipi del *munus docendi* di annunciarla e difenderla.

Parola e mezzi di salvezza, oggetto degli atti magisteriali, sono un dono di Dio che la Chiesa riceve non solo come deposito della fede da trasmettere con l'annuncio, ma anche

come compito per la *custodia* di quanto le viene consegnato in deposito.

La responsabilità per la genuina conservazione del deposito della fede coinvolge, oltre al Magistero, l'intero Popolo di Dio, in quanto il vincolo di comunione nella Chiesa è un obbligo per ogni singolo fedele (can. 205). Il comune assenso in cose di fede e di morale da parte dei fedeli, di tutto il popolo di Dio dai Vescovi fino all'ultimo dei laici, per l'unzione dello Spirito Santo, non può sbagliarsi nel credere (DV n. 12).

Ogni fedele potrebbe rappresentare un rischio per la fede altrui nel mantenere comportamenti fuorvianti da contraddire la sua identità cristiana e nel dare una testimonianza non veritiera circa la fede e i costumi di cui lui stesso dovrebbe farsi annunciatore e strumento di conoscenza per «tutti gli uomini che sono tenuti a ricercare la verità nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa e, conoscutala, ne sono vincolati in forza della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla» (can. 748 §1).